

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5801 del 12/12/2019
Oggetto	D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006. VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CHILETTI S.S. (ex AZIENDA AGRICOLA I GIARDINI DEL DUCA) (IMP. V. PAROLLARA N. 20) CASTELFRANCO EMILIA (MO) Rif. Prot. n. 853/2017 SUAP Unione Comuni del Sorbara. Rif. Prat. n. 2137/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5967 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

DITTA SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CHILETTI S.S. (ex AZIENDA AGRICOLA I GIARDINI DEL DUCA) (IMP. V. PAROLLARA N. 20) CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Rif. Prot. n. 853/2017 SUAP Unione Comuni del Sorbara.

Rif. Prat. n. 2137/2018 ARPAE SINADOC.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 13/2015 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni”).

Nel Titolo II, Capo I della L.R. 13/2015, sono definite le modifiche istituzionali e viene disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente ed energia. In particolare viene perseguito l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), cui sono assegnati numerosi compiti in materia di ambiente ed energia (art. 16), prima delegati alle Province.

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

Spetta ad ARPAE-MODENA, Distretto territorialmente competente, e ARPAE Sezione Provinciale di Modena effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

La ditta AZIENDA AGRICOLA I GIARDINI DEL DUCA, con sede legale nel comune di Castelfranco Emilia (MO), V. Cassola di Sopra 51/1, ha presentato allo Sportello Unico Comunale in data 29/12/2012, pervenuta alla Provincia di Modena in data 09/01/2013, domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da *allevamento bovini da latte e produzione di energia elettrica e termica da biogas*, in esercizio nel comune di Castelfranco Emilia, V. Parollara n. 20, e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'ex DPR 203/88;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, prot. n. 1404 del 15/1/2013;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 11581 del 5/8/2013, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Castelfranco Emilia, pur regolarmente convocata non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si può ritenere acquisito l'assenso.

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 30/7/2013, ha espresso parere unanime favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come risulta da verbale depositato agli atti;

A seguito della domanda di cui sopra è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con Determinazione della Provincia di Modena n. 290 del 5/9/2013, per la seguente configurazione produttiva:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da un ciclo di allevamento in stabilimento finalizzato "all'ingrasso di bovini" per un numero di capi potenzialmente presenti pari a 930 unità:

Consistenza dell'allevamento (capi potenzialmente presenti)		Tecnica di stabulazione
- Bovine da latte, capi da rimonta, vitelli - Bovine da latte	290 capi 640 capi	-Libera su lettiera permanente -Libera su cuccette senza paglia
Totale	930 capi	

- L'allevamento risulta tecnicamente connesso con impianto di produzione biogas impiegato per produzione di energia elettrica mediante gruppo elettrogeno (motore endotermico) autorizzato con Procedimento Unico prot. n. 354/12 della Responsabile Unica per le Attività Produttive del Comune di Castelfranco Emilia, prot. n. 9104 del 27/3/2012.

In data 22/12/2017 è pervenuta al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara (rif. Suap 853/2017), successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti con prot. n. 22508 del 29/12/2017, l'istanza di voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui sopra rilasciata all'AZIENDA AGRICOLA I GIARDINI DEL DUCA, a seguito di cambio di gestore, a far data dal 12/4/2017, a favore della SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CHILETTI S.S., avente sede legale in comune di Modena, v. Albareto n. 792;

Si ritiene necessario aggiornare la vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 290 del 5/9/2013;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 e 281, comma 3, del D.Lgs 152/2006 alla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CHILETTI S.S. con impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia, v. Parollara n. 20, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicati:

A) ALLEVAMENTO

1. Requisiti in materia di gestione

1.1 Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti gli addetti dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami o "digestato") devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011: "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"). In particolare devono essere impiegate tecniche di distribuzione a bassa emissione di ammoniaca:

- Rasoterra a strisce con barra installata su carbotte con incorporazione entro le successive 24 ore (80% del liquame),
- Spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura (massimo 20% del liquame prodotto).

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

A - I depositi e gli stoccaggi di materiali potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente.

B - Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2 Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione

Il gestore deve assicurare che:

A- La preparazione della razione con carro miscelatore non produca emissioni polverulente.

B - Il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.

2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.3.1 Tecniche specifiche per l'allevamento

La lettiera deve essere rinnovata con frequenza almeno settimanale.

Le deiezioni devono essere rimosse con frequenza almeno giornaliera

2.4 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami e del "digestato" e gli stessi devono essere introdotti nella struttura di stoccaggio scoperta, al di sotto del pelo libero della superficie.

Dopo la separazione solido/liquido, la frazione chiarificata deve essere avviata al digestore anaerobico con produzione di biogas.

3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

A) Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

4. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.269 c.8 del DLgs 152/2006 e ssmmii.

B) PRODUZIONE BIOGAS ED ENERGIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - GRUPPO ELETTROGENO DI COGENERAZIONE - MOTORE (con potenza termica immessa di 493 KW)

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale) (**)	150	mg/Nmc
Cloro e composti organici	10	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espresi come SO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espresi come NO ₂)	450	mg/Nmc

(*) Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 5%.

(**) Escluso il metano.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - TORCIA (EMERGENZA)

La torcia progettata deve essere in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO).

Prescrizioni

Si richiamano, per l' "Emissione n. 1" (non soggetta ad autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06 in quanto di potenza inferiore ad 1 MWt) **i vincoli di cui alla DGR 1495/2011:**

1. il camino di emissione del cogeneratore dovrà essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. M.U.422;

2. il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi. In particolare, il biogas non può provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche costituite da rifiuti. E' fatta salva la possibilità di utilizzare materiali di scarto classificabili come sottoprodotti o che hanno cessato di essere qualificati come rifiuto alle condizioni stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs 152/06.

In ogni caso le modifiche nell'alimentazione del D.A. dovranno essere preventivamente comunicate;

3. si dovrà provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto (ad es. verifiche tenuta valvole, torce, pulizie pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto). La data, l'orario, i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza dovranno essere registrati ed a disposizione degli Organi di controllo competenti. Dovranno essere altresì registrati la data e l'orario di conferimento delle biomasse (compreso il letame ed il liquame) nonché, annualmente, il loro quantitativo e l'energia elettrica prodotta;

4. devono essere rispettate condizioni e prescrizioni di cui alla DGR ER n. 1495/2011, relativamente al Monitoraggio delle Sostanze Odorigene.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro (HCl)	UNI EN 1911:2010 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

la Dirigente determina inoltre

2) di stabilire che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Modena alla AZIENDA AGRICOLA I GIARDINI DEL DUCA, relativamente agli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia (MO), V. Parollara n. 20, con Determinazione n. 290 del 5/9/2013;

- 3) di stabilire che **la validità della presente autorizzazione scade il 5/9/2028**. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4) di rendere noto che sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti;
- 5) di riservarsi di procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili;
- 6) di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.